

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI AVVIARE UNA NEGOZIAZIONE NELLA FORMA DELLA “TRATTATIVA DIRETTA” SUL M.E.P.A. PER L’AFFIDAMENTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020, CONV. IN L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO INDAGINI QUALITATIVE FONDATE SULLA METODOLOGIA DEL *FOCUS GROUP*

SPECIFICHE TECNICHE E CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 - OBIETTIVO DELLA RICERCA

1. La Consob intende realizzare quattro indagini qualitative fondate sulla metodologia del *focus group* che coinvolgeranno:

- la categoria di investitori *retail* che hanno aderito a campagne di *equity crowdfunding* (primo *focus group*) e investitori *retail* che non hanno mai aderito a campagne di *equity crowdfunding* (secondo *focus group*); entrambe le indagini sono finalizzate a raccogliere evidenza utile ad individuare fattori incentivanti e disincentivanti l’investimento tramite società di gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI da parte degli investitori di dettaglio;
- la categoria degli investitori istituzionali già clienti di piattaforme di *crowdfunding*. Questo terzo *focus group* mira ad individuare fattori incentivanti e disincentivanti l’investimento tramite società di gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI da parte degli investitori istituzionali;
- un gruppo di imprese che negli anni hanno fatto ricorso all’*equity crowdfunding*. Il quarto *focus group* è quindi volto a individuare i fattori che incentivano il ricorso a tale forma di finanziamento in termini di caratteristiche dell’imprenditore/*founder* quali, ad esempio, l’esperienza e il titolo di studio, nonché in termini di caratteristiche dell’impresa, quali la fase del ciclo di vita aziendale, il settore, la dimensione.

ART. 2 - OGGETTO E IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di realizzazione delle indagini qualitative, come descritte nel precedente art. 1, implica l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

- la definizione di una *question line* per i quattro *focus group* in collaborazione con l’Ufficio Studi Economici della Consob;
- la selezione del campione, sempre in collaborazione con l’Ufficio Studi Economici della Consob, e l’interazione con i soggetti selezionati per la definizione del calendario degli incontri;
- la realizzazione delle quattro sessioni di *focus group* su piattaforma digitale;
- l’elaborazione del *report* di indagine e il rilascio alla Consob delle registrazioni del *focus group* e delle trascrizioni delle registrazioni. Laddove non sia possibile trasmettere le registrazioni, sarà necessario rilasciare una trascrizione della registrazione che riporti le conversazioni proteggendo l’anonimato dei partecipanti.

2. L'importo massimo del servizio è stimato in € 20.000,00 (IVA esclusa). Trattandosi di servizi di natura intellettuale gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a 0.

ART. 3 - SELEZIONE DELL’AFFIDATARIO

1. In considerazione dell'importo massimo stimato per il servizio (€ 20.000,00, al netto di IVA), è possibile procedere ad un affidamento diretto nelle modalità di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020, conv. in l. 120/2020 s.m.i.

2. Al fine di addivenire a detto affidamento, la Consob intende preliminarmente condurre una indagine di mercato tramite pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso pubblico a presentare la candidatura e la quotazione economica.

3. Al termine di tale indagine, l'Istituto avvierà una negoziazione, nella forma della "trattativa diretta" sul M.E.P.A., con l'operatore che avrà presentato la quotazione più bassa. La "trattativa diretta" avrà ad oggetto il prezzo indicato in sede di candidatura e quotazione di cui all'art. 5.

4. L'espletamento di detta indagine preliminare non assume carattere vincolante per la Consob e la richiesta di candidatura e di quotazione economica non costituisce proposta.

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. I requisiti per la partecipazione all'indagine di mercato sono i seguenti:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. e della causa ostativa di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 s.m.i.;
- iscrizione nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
- iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione per il Bando di riferimento.

ART. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA QUOTAZIONE ECONOMICA

1. Al fine di partecipare alla indagine di mercato descritta all'art. 3 comma 2, gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria candidatura attraverso la formulazione della quotazione economica e l'attestazione, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 s.m.i., sul possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.

2. Al fine di facilitare la formulazione della candidatura e della quotazione economica e l'ottemperanza agli obblighi dichiarativi enunciati nel precedente comma, l'Istituto ha provveduto ad allegare un apposito "modello di candidatura e quotazione" all'avviso pubblico finalizzato all'indagine di mercato.

3. La documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico¹ e inviata, esclusivamente a mezzo pec, all'indirizzo amr@pec.consob.it entro e non oltre il termine perentorio indicato nel citato avviso. La pec dovrà contenere nell'oggetto la seguente

¹ Sul punto si segnala che, in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, dovrà essere allegata copia della procura.

indicazione: “realizzazione di quattro indagini qualitative fondate sulla metodologia del *focus group* - candidatura e quotazione economica”.

4. La candidatura e la quotazione economica, redatte in lingua italiana, dovranno essere contenute in un file criptato con password, così da garantire la segretezza del contenuto fino alla scadenza del termine per la ricezione delle offerte.

5. Dopo la scadenza del termine per la presentazione della candidatura ed entro la data indicata nell'avviso, gli operatori economici interessati dovranno trasmettere via pec all'indirizzo amr@pec.consob.it la password scelta per decriptare il file, al fine di consentire alla Consob di prendere visione del relativo contenuto.

6. Le candidature presentate oltre il termine di scadenza per la presentazione, così come le password trasmesse tardivamente, non potranno essere prese in considerazione. Parimenti non potranno essere valutate le candidature non conformi a quanto previsto nel presente documento nonché nella richiesta di presentazione della candidatura e della quotazione economica.

7. Le eventuali richieste di chiarimenti potranno essere presentate esclusivamente per iscritto ed inviate all'indirizzo amr@pec.consob.it entro la data indicata nell'avviso. La pec dovrà contenere nell'oggetto la seguente indicazione: “realizzazione di quattro indagini qualitative fondate sulla metodologia del *focus group* - chiarimenti”.

ART. 6 - SELEZIONE DELLA QUOTAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

1. All'esito dell'esame da parte della Consob delle candidature presentate dai soggetti interessati, sarà avviata una “trattativa diretta” sul M.E.P.A. con l'operatore economico che avrà presentato il prezzo complessivo più basso rispetto all'importo massimo stimato di € 20.000,00 (IVA esclusa). La “trattativa diretta” avrà come base il prezzo indicato in sede di quotazione economica di cui al citato art. 5.

2. Nell'ambito della “trattativa diretta” di cui al precedente comma 1, previa richiesta dei documenti all'uopo occorrenti, saranno espletate le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e, al contempo, verrà emesso il “documento di stipula” tramite la piattaforma del M.E.P.A. A conclusione dei suddetti adempimenti, verrà inviata una lettera di ordine con le istruzioni per la fatturazione.

3. Nella medesima sede verrà richiesta la sottoscrizione del Patto di integrità della Consob, allegato in calce al presente documento per consentirne una pronta visione e consultazione (**Allegato A**).

ART. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Le prestazioni oggetto dell'affidamento descritte all'art. 2 dovranno essere espletate entro 25 gg lavorativi a partire dall'approvazione della *question line* da parte della Consob.

ART. 8 - PENALITÀ E RISOLUZIONE

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica indicata per l'elaborazione della *question line* di cui al precedente art. 7 sarà applicata una penale pari all'1 per mille rispetto all'importo del contratto.

2. Le penalità non potranno superare il limite del 10% dell'importo del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

3. Il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., in presenza di inadempimenti gravi del Prestatore, previa diffida ad adempiere inoltrata dalla Consob, entro quindici giorni dal ricevimento della stessa, ove le inadempienze perdurino oltre il detto termine.

La Consob potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) inadempimento anche di scarsa importanza, successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del presente articolo;
- b) perdita, da parte del Prestatore, dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente documento;
- d) violazione del Patto di integrità di cui all'art. 13 del presente documento.

4. Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto, allorquando la Consob comunichi per iscritto mediante PEC al Prestatore di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. In ogni ipotesi di risoluzione resta salva l'applicazione delle eventuali penali nonché il diritto della Consob di procedere all'esecuzione in danno del Prestatore, fermo il diritto al maggior danno subito in conseguenza della risoluzione.

ART. 9 - PAGAMENTI

1. I pagamenti saranno effettuati in due *tranches*: il 50% dell'importo verrà corrisposto a completamento dei primi due *focus group*; il restante 50% verrà versato una volta definiti gli altri due *focus group*.

2. I pagamenti di cui sopra verranno eseguiti entro trenta giorni dalle rispettive attestazioni di regolare esecuzione dei servizi e saranno disposti subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva del prestatore sulla base delle risultanze del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

3. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà applicata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5 *bis*, del d.lgs. 50/2016 s.m.i.

ART. 10 - FATTURAZIONE ELETTRONICA

1. Su ciascuna fattura elettronica – intestata a: CONSOB, Divisione Amministrazione – dovranno essere analiticamente evidenziate:

- il codice fiscale CONSOB: 80204250585;
- il codice univoco ufficio: UF342U;
- il CIG, il codice fornitore e il numero di ordine, che saranno comunicati dalla Consob all'atto della stipula del contratto.

2. Ciascuna fattura non sarà mandata in pagamento e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni normative o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete.
3. In particolare, si precisa che costituiranno causa di formale rifiuto delle fatture elettroniche, esercitato attraverso il Sistema di Interscambio (SDI):
 - a) l'emissione di una fattura per prestazioni non eseguite;
 - b) la mancata o errata indicazione del CIG, ove esso sia previsto e indicato nel contratto;
 - c) la mancata o errata indicazione di elementi in fattura per i quali è impossibile procedere alla correzione mediante le procedure di variazione previste dall'art. 26 del DPR 633/72.
4. Il termine per il pagamento verrà inoltre sospeso qualora la Consob comunichi (a mezzo PEC) la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e riprenderà a decorrere dal momento in cui la stessa Consob riceverà il documento rettificato o la nota di credito corrispondente.
5. La Consob non è soggetta all'applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti disciplinato dall'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (*Split Payment*).

ART. 11 - TRACCIABILITA'

1. I bonifici bancari che saranno emessi nei confronti di codesta Società riporteranno il CIG indicato dalla Consob. Ai sensi dell'art. 3 L. 13.8.2010 n. 136, come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217, tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A. In particolare, la Società è obbligata ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa stessa. A tal fine, la Società è obbligata a comunicare alla Consob gli estremi identificativi del predetto conto corrente entro 7 giorni dalla relativa accensione (o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 giorni dal loro verificarsi.

ART. 12 - REFERENTI DEL SERVIZIO DEL PRESTATORE E DELLA CONSOB

1. Il Prestatore designerà un "*Referente del servizio*", costantemente reperibile, il cui nominativo e relativi recapiti dovranno essere formalmente comunicati alla Consob almeno sette giorni solari prima dell'inizio delle attività.

ART. 13 - PATTO D'INTEGRITÀ

1. La Consob è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. Il Patto d'integrità (**Allegato A**, in calce al presente documento) stabilisce la reciproca formale obbligazione della Consob e dei partecipanti alle procedure di conformare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; cristallizza dunque l'espreso impegno a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, né direttamente né

indirettamente, per ottenere l'aggiudicazione della procedura e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione del contratto da essa scaturente.

2. Il Patto di integrità, previamente sottoscritto dalle Parti, è allegato al contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

ART. 14 - INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che la Consob effettua il trattamento dei dati personali forniti dal concorrente anche in forma automatizzata, per le finalità di espletamento della presente procedura.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e alla tutela degli interessati. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura e della verifica del possesso dei requisiti richiesti.

Il trattamento dei dati personali dell'aggiudicatario proseguirà per le finalità inerenti alla gestione del contratto. I dati concernenti l'esistenza di condanne penali, l'applicazione di misure di sicurezza, la pendenza di procedimenti penali o di procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza sono trattati al fine di accertare i requisiti necessari per la partecipazione alla procedura.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dalla gestione della procedura e del successivo contratto, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento.

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato nel corso della procedura ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti. Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla normativa (artt. 15-22 del GDPR) quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3, 00198 Roma, posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, e-mail: protocollo@consob.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (e-mail: responsabileprotezione.dat@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, n. 121, Roma.

ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per le controversie derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione del contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.



PATTO DI INTEGRITA'

Tra la CONSOB e l'operatore economico concorrente alla procedura selettiva indetta dalla CONSOB stessa.

Il presente documento deve essere sottoscritto e prodotto insieme all'offerta ed è, altresì, parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura stessa.

Articolo 1

Il presente Patto d'Integrità stabilisce la reciproca formale obbligazione della CONSOB e dei partecipanti alla procedura in oggetto di conformare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché cristallizza l'espresso impegno *anticorruzione* di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, né direttamente né indirettamente, al fine dell'aggiudicazione della procedura e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione del contratto da essa scaturente. Il personale CONSOB impiegato, ad ogni livello, nell'espletamento della presente procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, è edotto circa i contenuti del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condivide pienamente, nonché circa le sanzioni previste a proprio carico in caso di mancato rispetto dello stesso.

Articolo 2

Il sottoscritto Operatore Economico s'impegna a segnalare alla CONSOB qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Articolo 3

Il sottoscritto Operatore Economico prende atto e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto d'Integrità, comunque accertato dalla CONSOB, potranno essere applicate le seguenti misure:

- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione provvisoria e/o definitiva;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla CONSOB per 5 anni. Il presente Patto d'Integrità trova applicazione sino alla completa esecuzione del contratto oggetto del presente appalto.

Articolo 4

Il sottoscritto Operatore Economico s'impegna a informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti, nonché a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.



Articolo 5

Il sottoscritto Operatore Economico s'impegna a denunciare alla Pubblica Autorità competente, nonché a segnalare al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile della prevenzione della corruzione della CONSOB eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito.

Per la **CONSOB**

Per l'**OPERATORE ECONOMICO**

(Dott. Aldo Magnoni)

Firmato digitalmente da:Aldo Magnoni
Organizzazione:CONSOB/8020
4250585
Data:15/05/2020 13:58:21